

Statuto del Comitato “SI...amo le scuole comunali”

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un Comitato non riconosciuto, con lo scopo di tutelare e potenziare il patrimonio immateriale legato alla qualità dei servizi educativi per l’infanzia erogati e gestiti direttamente dal Comune di Siena, che assume la denominazione “Comitato SI...amo le scuole comunali” (più avanti chiamato per brevità “Comitato”). Il Comitato, disciplinato dal presente statuto, ha la sede legale in Siena, Via --- e ha durata fino al 31 dicembre 2029. Trascorso tale termine, l’assemblea straordinaria dei promotori può prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità. Ogni variazione della sede può essere effettuata con semplice delibera del Comitato Esecutivo e non richiede modifica statutaria.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

Il Comitato, che ha come finalità i) la tutela del patrimonio immateriale dei servizi educativi comunali per l’infanzia creato nel corso negli anni, ii) il mantenimento di tali servizi educativi (con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole dell’infanzia) erogati direttamente dal Comune di Siena, e iii) il potenziamento di tale forma di eccellenza, da estendere agli altri servizi educativi nella fascia 0-6 anni promossi a vario titolo sul territorio da soggetti pubblici o privati, e da tramandare alle future generazioni, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso intende operare nel settore dei servizi educativi all’infanzia. È fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il comitato è apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti degli artt. del Codice civile citati in precedenza.

TITOLO III

Promotori

ART. 3

Possono far parte del comitato, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano,

in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta scritta, sottoscrivendo una apposita domanda da presentare al Comitato Esecutivo e impegnandosi ad accettare senza alcuna riserva il presente statuto, ad attenersi allo stesso ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta dovrà essere versato un ammontare pari alla quota associativa in vigore, che in nessun caso verrà restituita, incluso il respingimento motivato della domanda. All'atto del versamento il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento. L'iscrizione al Comitato decorre dalla data della delibera del Comitato Esecutivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro dei Soci" e assegnando loro un numero di tessera sociale, che sarà comunicato al richiedente tramite posta elettronica ordinaria. A partire da tale momento il soggetto acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore. L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività del socio non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato mediante posta elettronica ordinaria entro dieci giorni lavorativi dalla delibera del Comitato Esecutivo. L'aspirante promotore potrà ricorrere contro tale decisione alla prima assemblea utile.

ART. 5

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. Lo status di socio del Comitato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi previsti dalle norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente statuto.

La qualifica di promotore da' diritto:

- a) a partecipare a tutte le iniziative e attività promosse dal Comitato;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del rendiconto annuale, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- c) a controllare l'attività del Comitato, anche consultando i verbali delle riunioni degli organi del comitato ed eventualmente chiedere degli estratti, sostenendo le relative spese;
- d) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- e) a recedere dal Comitato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.

ART. 6

I promotori sono tenuti:

- a) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
- b) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle delibere legittimamente assunte dagli organi associativi;
- c) al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;
- d) a impegnarsi per il raggiungimento delle finalità del Comitato;
- e) a svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- f) a tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di promotore

ART. 7

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente, per dimissione volontaria (con effetto a decorrere dalla data di comunicazione scritta al Comitato Esecutivo) o per esclusione o radiazione (vedere art.8 del presente Statuto)

ART. 8

L'esclusione (o radiazione) viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Esecutivo nei confronti del socio promotore e a quest'ultimo comunicata per iscritto tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. L'esclusione si verifica, tra le altre, in una delle seguenti situazioni:

- a) non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi del Comitato;
- b) inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio nei confronti del Comitato;
- c) svolgimento o tentativo di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato o che arrecano o anche solo in qualunque modo possono arrecare danni, anche morali o reputazionali, al Comitato.

Successivamente, il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori. La perdita della qualità di socio per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del Comitato, né rimborsi e/o corrispettivi da ricevere ad alcun titolo. Il mancato pagamento della quota associativa annuale

entro dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, ove richiesta, comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità o comunicazione.

ART. 9

Le delibere prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. I promotori receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote annuali e contributi di iscrizione dei promotori determinati dal Comitato Esecutivo e costituenti il fondo comune del Comitato;
- b) quote straordinarie elargite dai promotori o da persone fisiche e/o giuridiche esterne al Comitato;
- c) contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
- d) eredità, donazioni e legati (accettati con beneficio di inventario), o altre erogazioni liberali pubbliche e private;
- e) riserve formate da utili o altri eventuali avanzi di gestione;
- f) altre riserve accantonate;
- g) proventi derivanti dalle attività organizzate dal Comitato finalizzate al proprio finanziamento (come ad esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi);
- h) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori. Il

rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V
Organi del Comitato
ART. 12

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei promotori
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario (facoltativo)
- g) il Collegio sindacale (facoltativo)

L'Assemblea dei promotori
ART. 13.1

L'assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

ART. 13.2

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del programma;
- b) elezione del Presidente;
- c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo);
- d) approvazione degli eventuali regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo;
- e) discussione e approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- f) approvazione dei programmi e delle attività da svolgere;
- g) approvazione di eventuali Regolamenti;
- h) delibere in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori.

ART. 13.3

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 13.4

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata tramite messaggio di posta elettronica ordinaria almeno sette giorni prima della adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali le assemblee possono essere convocate anche per il giorno successivo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e il motivo dell'urgenza, se si tratta di tale situazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Comitato Esecutivo lo riterranno necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un sesto dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione e qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori presenti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno diritto di voto.

ART. 13.5

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Tesoriere, o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le delibere dell'Assemblea devono essere scritte nel verbale dell'incontro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che si è occupato della redazione dello stesso.

Il Comitato Esecutivo

ART. 14.1

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Esecutivo in relazione dell'attività di consigliere svolta da ciascuno.

Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle delibere assembleari. Spettano pertanto al Comitato Esecutivo, le seguenti attività (a titolo puramente esemplificativo):

- a) eleggere il Presidente del Comitato, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario (opzionale)
- b) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- c) formulare il programma e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale (e non) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- e) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della eventuale quota associativa annuale;
- g) accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi aderenti;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione (ove necessari) verso i soci;
- i) provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Comitato Esecutivo, in caso di scioglimento del precedente;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza dal Vice Presidente) tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica ordinaria non meno di un giorno prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 14.2

Il Comitato Esecutivo rimane in carica due anni e tutti suoi componenti sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituire i componenti nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo

non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Il Presidente

ART. 15

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato. Il Presidente, eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti, ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento e proponendo un ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e, insieme al Segretario, consentirne la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) proporre, insieme al Comitato Esecutivo, l'emanazione dei regolamenti interni degli organi del Comitato;
- e) verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f) rappresentare legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g) far eseguire le delibere adottate dagli organi del comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
- h) predisporre le linee generali del programma dell'attività del Comitato, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- i) redigere la relazione annuale consuntiva sull'attività del Comitato;
- j) vigilare sulle strutture e sui servizi del Comitato;
- k) insieme al Tesoriere, eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- l) insieme al Tesoriere, sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del Comitato;
- m) deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Comitato Esecutivo;
- n) in caso di necessità e di urgenza (decisa a sua discrezione), assumere nell'interesse del Comitato tutti i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Comitato Esecutivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente

ART. 16

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente

delegate. Nei confronti degli aderenti e dei terzi (come ad esempio persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Il Tesoriere

ART. 17

Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare l'amministrazione del Comitato, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Esecutivo.

Il Segretario

ART. 18

Il Segretario (membro facoltativo) coadiuva il Presidente, è eletto dal Comitato Esecutivo e dura in carica per la durata dello stesso. Compiti del Segretario sono in particolare:

- a) aiutare a dare esecuzione a tutte le delibere del Presidente e del Comitato Esecutivo;
- b) redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Comitato Esecutivo;
- c) tenere aggiornati i registri del Comitato e il "Libro dei soci";
- d) attendere alla corrispondenza del Comitato.

In caso non sia espressamente nominato, il suo ruolo è ricoperto direttamente dal Vice Presidente o da un promotore, facente parte anche del Comitato Esecutivo, nominato per l'occasione dal Presidente (o da chi ne fa le veci).

Collegio Sindacale

Art. 19

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non promotori e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Con il Presidente, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Cariche

ART. 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse del Comitato. Le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del suindicato periodo decadono allo scadere del medesimo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati a cura del Presidente e del Segretario (se formalmente nominato), devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 22

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato Esecutivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole, in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei soci presenti che rappresentino almeno 1/3 dei soci iscritti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i promotori, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Comitato Esecutivo, approvata dall'Assemblea, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative, che perseguano preferibilmente finalità analoghe a quelle del Comitato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Norme di funzionamento

ART. 23

Le norme di funzionamento del Comitato, predisposte dal Comitato Esecutivo e approvate dall'Assemblea, devono essere fatte visionare in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione o inviate allo stesso a mezzo posta elettronica ordinaria o tramite collegamento ipertestuale.

Clausola compromissoria

ART. 24

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Siena.

Norme finali

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo del Comitato denominato "SI...amo le scuole comunali" ed è redatto in pari data.